

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 21\_2021 DEL 18 MAGGIO 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

## Indice Argomenti

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ADEMPIMENTI.....</b>  | <b>2</b>  |
| TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2021 .....                                     | 2         |
| <b>SCADENZARIO MAGGIO 2021 .....</b>   | <b>3</b>  |
| 19 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO 730 PRECOMPILATO .....  | 3         |
| 25 MAGGIO: ANNULLO 730/2021 .....  | 3         |
| 25 MAGGIO: COMPILAZIONE ASSISTITA QUADRO E MODELLO 730/2021 .....  | 3         |
| 30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA .....   | 3         |
| 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....  | 3         |
| 31 MAGGIO: FASI .....  | 3         |
| 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS .....   | 3         |
| <b>SCADENZARIO GIUGNO 2021.....</b>  | <b>4</b>  |
| 16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI .....  | 4         |
| 16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .....  | 4         |
| 22 GIUGNO: ANNULLO 730/2021 .....  | 4         |
| 30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....  | 5         |
| 30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....  | 5         |
| 30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE .....  | 5         |
| <b>FESTIVITÀ .....</b>   | <b>6</b>  |
| MAGGIO 2021 .....  | 6         |
| GIUGNO 2021.....   | 6         |
| <b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO.....</b>  | <b>7</b>  |
| INAIL, ATTIVO IL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE .....                       | 7         |
| CASSAZIONE, FERIE MATURABILI ANCHE TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E SUCCESSIVA REINTEGRA.....                      | 9         |
| CASSAZIONE: IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON SI APPLICA ALLA GESTIONE SEPARATA ..... | 11        |
| <b>FOCUS.....</b>  | <b>12</b> |
| PROVVEDIMENTI A DESTINATARIO IRREPERIBILE: LA RISPOSTA DELL'INL .....  | 12        |
| <b>IL QUESITO DEL MESE.....</b>  | <b>14</b> |
| APPRENDISTATO .....  | 14        |
| <b>NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA.....</b>   | <b>16</b> |
| INPS, AVVIO DELLE FASI DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA PER L'ANNO 2021 .....  | 16        |
| PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ACCREDITATE SU UN CONTO NON INTESTATO AL PENSIONATO .....                                 | 25        |
| <b>RASSEGNA PERIODICA.....</b>   | <b>26</b> |
| ANPAL, APPROVATO IL REGOLAMENTO PER IL FONDO LAVORATORI ESPULSI DAL LAVORO .....                                     | 26        |

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2021 al 14 maggio 2021, è pari a 1,526393.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

| Periodo di riferimento | Data di emissione      | Coefficiente di rivalutazione |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| dicembre 2020          | lunedì 18 gennaio      | 1,500000                      |
| gennaio 2021           | venerdì 19 febbraio    | 0,564883                      |
| febbraio 2021          | martedì 16 marzo       | 0,763196                      |
| marzo 2021             | giovedì 15 aprile      | 1,011081                      |
| aprile 2021            | lunedì 17 maggio       | 1,526393                      |
| maggio 2021            | martedì 15 giugno      |                               |
| giugno 2021            | giovedì 15 luglio      |                               |
| luglio 2021            | mercoledì 11 agosto    |                               |
| agosto 2021            | mercoledì 15 settembre |                               |
| settembre 2021         | venerdì 15 ottobre     |                               |
| ottobre 2021           | martedì 16 novembre    |                               |
| novembre 2021          | mercoledì 15 dicembre  |                               |

## SCADENZARIO MAGGIO 2021

### 19 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO 730 PRECOMPILATO

**A** partire da questa data è possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato.

### 25 MAGGIO: ANNULLO 730/2021

**A** partire da questa data è possibile correggere, integrare, sostituire o annullare il modello 730/2021 già presentato, ma contenente errori o dimenticanze. In particolare è possibile annullare il 730/2021, e presentare una nuova dichiarazione tramite l'apposita applicazione web, una sola volta fino al 22 giugno 2021.

### 25 MAGGIO: COMPILAZIONE ASSISTITA QUADRO E MODELLO 730/2021

**A** decorrere da questa data è accessibile la procedura online di compilazione assistita del quadro E per gli oneri detraibili e deducibili messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

### 30 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

**P**er le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 30/05/2021, la sanzione viene ridotta di 1/3.

### 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

**I**datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 31 MAGGIO: FASI

**L**e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 2° trimestre 2021.

### 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS

**I**datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*Termine posticipato al 17 maggio in quanto cadente di domenica.

## SCADENZARIO GIUGNO 2021

### 16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

### 16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

### 22 GIUGNO: ANNULO 730/2021

**T**ermine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2021 precedentemente inviato.

### 30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

### 30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2021 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2019 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

## FESTIVITÀ

### MAGGIO 2021

**1° Maggio – Festa dei Lavoratori:** festività cadente di sabato - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

### GIUGNO 2021

**2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana:** festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### INAIL, ATTIVO IL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE

Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, rubricato “Attuazione della legge 3 agosto 2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha affidato all’INAIL un importante ruolo in materia di sostegno alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza.

L’INAIL, con l’obiettivo di realizzare una campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in materia di salute e di sicurezza sul lavoro rivolta a soggetti coinvolti nel sistema della prevenzione, ha pubblicato l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito nazionale, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il bando è diretto ai soggetti che realizzino interventi informativi predisposti secondo preordinati programmi, con particolare riguardo alle azioni di sensibilizzazione sui rischi infortunistici di tipo complesso e trasversale nei settori produttivi in cui risultano maggiormente presenti.

I destinatari delle attività oggetto dell’Avviso pubblico sono i lavoratori, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST), nonché i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP) e i medici competenti.

Potranno presentare domanda i seguenti soggetti proponenti:

- organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come rappresentate nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 81/2008 (decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 4 febbraio 2021), anche per il tramite delle società di servizi controllate (ai sensi art.2359 c.c., comma 1, punto 1) o di diretta ed esclusiva emanazione delle predette organizzazioni, con esclusione delle associazioni e federazioni ad esse aderenti;
- organismi paritetici;
- enti di patronato nazionali;
- enti di patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I soggetti proponenti come sopra individuati potranno partecipare all’Avviso in forma singola o in aggregazione tra loro, mentre l’entità delle risorse stanziate è pari a 4 milioni di euro.

Tra i progetti finanziabili saranno ricompresi gli interventi informativi, da realizzarsi attraverso una metodologia modulare, con l’obiettivo di sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi su tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, alla valutazione, e al controllo dei rischi, riferiti a specifiche aree tematiche e ambiti lavorativi.

Saranno oggetto di finanziamento progetti di informazione composti da un insieme di singole iniziative regionali, ciascuna destinata ad un numero di partecipanti non inferiore a 50, sia in presenza che in remoto.



Le domande dovranno essere esclusivamente in via telematica attraverso l'apposito servizio disponibile sul portale.

A tal fine l'INAIL, con avviso del 30 aprile 2021, ha comunicato le date e gli orari di apertura e di chiusura della procedura informatica per l'inoltro delle domande online. In particolare, l'apertura della procedura avverrà il prossimo 30 giugno 2021, ore 12:00 e terminerà il 20 luglio 2021, alle ore 18:00.

Nello stesso messaggio l'istituto ha rammentato che per accedere alla procedura di compilazione della domanda, sarà necessario che il legale rappresentante del soggetto proponente o un suo delegato siano in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS e che ciascun soggetto proponente potrà presentare un'unica domanda di finanziamento.

## CASSAZIONE, FERIE MATURABILI ANCHE TRA IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E SUCCESSIVA REINTEGRA

**A**l lavoratore reintegrato sul posto di lavoro a seguito di sentenza passata in giudicato con la quale si dichiara illegittimo il licenziamento, dev'essere riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività maturate tra l'avvenuto licenziamento e la reintegra, in conformità alle previsioni della Corte di Giustizia europea. E' quanto stabilito nella sentenza n. 6319 dello scorso 8 marzo 2021, in cui la Suprema Corte di Cassazione ha accordato il riconoscimento delle indennità maturate al lavoratore licenziato, nel periodo tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la sentenza in cui si disponeva la reintegra.

Un'impiegata presso un istituto di credito, vedendosi riconosciuta la nullità del provvedimento espulsivo e la condanna dell'azienda alla reintegra sul posto di lavoro, citava in giudizio la società affinché le venissero riconosciute le somme spettanti a titolo di ferie e di permessi maturati, ma non goduti. Nei primi gradi di giudizio, tuttavia, le doglianze della lavoratrice venivano rigettate in quanto, a parere dei giudici tali indennità non spettano in quanto legate al mancato riposo. Tale circostanza, però, non si era verificata in quanto, nel periodo in contestazione, la dipendente non aveva effettivamente lavorato.

Proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione la lavoratrice, contestando la decisione dei giudici con 5 motivi. Con i primi quattro motivi contestava la sentenza per aver, i giudici, tralasciato importanti circostanze che avrebbero determinato una sorte diversa per la controversia. Con l'ultimo motivo lamentava il mancato riconoscimento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute tra la data del licenziamento e quella della successiva reintegra.

I primi motivi, esaminati congiuntamente, venivano ritenuti inammissibili in quanto in sede di ricorso per Cassazione non è concesso l'esame di ulteriori elementi che restano di esclusiva competenza dei giudici del tribunale e della Corte d'Appello. Quanto all'ultimo motivo, la Corte aveva respinto la pretesa richiamando precedenti sentenze di Cassazione in cui veniva affermato come fosse necessario, ai fini del riconoscimento del diritto alle ferie, lo svolgimento dell'attività lavorativa, non essendo rilevante che questa fosse stata impedita dal rifiuto della prestazione addebitabile al datore di lavoro.

Tuttavia, secondo gli Ermellini, il richiamo a quelle sentenze non poteva dirsi sufficiente in quanto una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 25 giugno 2020 specificava, invece, che non è permesso ad una giurisprudenza nazionale di prevedere che un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro non abbia diritto a ferie retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione, sulla base dell'assunto per cui il lavoratore non abbia effettivamente svolto la prestazione lavorativa durante quel periodo.

La Corte di Giustizia, in particolare, sottolineava come il diritto alle ferie annuali retribuite non solo è principio fondamentale della legislazione sociale dell'Unione, come emerge dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Inoltre, pur avendo il diritto alle ferie una duplice finalità, ossia di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione, la Corte di Giustizia con la citata sentenza ha ribadito che in talune situazioni specifiche, nelle quali il lavoratore non è in grado di adempiere alle proprie funzioni, il diritto alle

ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato. Infatti, al pari della sopravvenuta inabilità al lavoro per malattia, la mancata esecuzione della prestazione lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore in ogni caso non può essere circostanza limitante il diritto alla maturazione delle ferie e permessi.

Pertanto, accolto l'unico motivo ammissibile e rigettati tutti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla Corte territoriale competente, la quale dovrà definire le sorti della controversia sulla base dei principi enunciati.

## CASSAZIONE: IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI NON SI APPLICA ALLA GESTIONE SEPARATA

**P**er la prima volta, la Corte di Cassazione si è trovata ad affrontare la questione dell'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, con particolare riferimento alla categoria degli iscritti in qualità di titolari di rapporto di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa.

Secondo la Corte, con l'ultimo pronunciamento giurisprudenziale sul punto, il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dall'art. 2116 del Codice Civile, non sarebbe estendibile ai soggetti titolari di rapporti di lavoro parasubordinato in collaborazione coordinata e continuativa.

A tal proposito, in materia di previdenza in favore degli iscritti alla gestione separata, con la sentenza n. 11430 del 30 aprile 2021, la Sezione Lavoro ha affermato che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, ex art. 2116 non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza in quanto gli stessi sono considerati al pari dei lavoratori autonomi e, pertanto, sono gli unici titolari dal lato passivo dell'obbligo contributivo. Resta allora irrilevante il fatto che al pagamento di una quota dei contributi siano tenuti i committenti, considerato che la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore e, in quanto tale, diretta a semplificare le modalità di riscossione dei contributi.

In particolare, nella fattispecie in esame, in sede di appello i giudici avevano stabilito che ad una lavoratrice che aveva svolto prestazioni in regime di co.co.co a progetto andava riconosciuto il diritto a ottenere l'indennità di fine rapporto così come prevista dall'art.18 del D.L. 185/2008 prevista per i collaboratori con un solo committente. Ciò, in virtù del fatto che in capo al committente vi è l'onere di versare la quota contributiva a carico del prestatore e pertanto, in caso di inadempimento, non sarebbe possibile addossare a quest'ultimo le conseguenze del caso.

Tuttavia, tale orientamento è stato disatteso in Cassazione, ove i giudici di legittimità hanno di fatto deciso in senso opposto.

Secondo questi ultimi, infatti, considerato che secondo l'art. 2, della legge 335/1995 hanno diritto all'accREDITAMENTO dei contributi soltanto gli iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito e nella stessa si escludono in maniera netta i lavoratori iscritti alla Gestione separata dal principio di automaticità delle prestazioni, deve ritenersi che anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il rapporto contributivo e previdenziale si articola come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni.

In buona sostanza, dunque, per la Cassazione la ripartizione della contribuzione in un terzo a carico del collaboratore e due terzi in carico al committente, che ad ogni modo trattiene la quota a carico del collaboratore e la versa all'Istituto per conto di esso, va interpretata come una sorta di delegazione di pagamento che non fa venir meno l'obbligazione contributiva del lavoratore.

Ne consegue che, nel rapporto previdenziale dei collaboratori, tale quota rimane posta in carico al lavoratore per la sua quota e, come avviene anche per gli altri lavoratori autonomi, il diritto alle prestazioni previdenziali sussiste solo allorché è stato versato almeno un contributo pari al minimale del reddito prodotto.

## FOCUS

### PROVVEDIMENTI A DESTINATARIO IRREPERIBILE: LA RISPOSTA DELL'INL

Con la nota n. 722 del 4 maggio 2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla notifica di atti e provvedimenti tramite servizio postale a destinatari irreperibili, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione.

La pronuncia ipotizza che il notificante si trovi nell'impossibilità di procedere secondo le modalità stabilite dall'articolo 140 c.p.c. a causa della momentanea assenza del ricevente (cd. Irreperibilità relativa) presso la residenza dichiarata o il domicilio risultante da certificazione anagrafica e/o da pubblici registri, nonché in caso di inidoneità delle persone rinvenute o rifiuto della ricezione degli atti da parte delle persone menzionate nell'articolo 139 c.p.c..

L'oggetto della causa sono tanto gli atti impositivi in materia di riscossione delle imposte quanto le attività di ordinaria competenza dell'INL che, usualmente, si avvale del servizio postale per la notifica degli atti e dei provvedimenti.

La Corte di Cassazione, tra l'ipotesi di ritenere sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa (o CAD) e quella di richiedere anche l'onere del deposito in giudizio dell'avviso di ricezione della stessa, ha preferito il secondo orientamento.

Le Sezioni Unite, al fine di ritenere la sequenza dell'attività conforme agli articoli 140/149 c.p.c. e all'articolo 8 della Legge n. 890/1982, hanno precisato che l'agente postale debba procedere nel rigoroso rispetto delle formalità del comma 4 dell'articolo 8 della L. 890/1982 ovvero del tentativo di notifica del piego mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata che, in caso di assenza del destinatario, dovrà essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta corrispondente.

Tale avviso dovrà contenere l'indicazione delle controparti, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta, del numero di registro cronologico corrispondente, della data e dell'indirizzo del punto di deposito nonché dell'espresso invito al ritiro entro massimo sei mesi del piego a lui destinato.

La Corte ha inoltre chiarito che, dal punto di vista dell'Amministrazione, la prova del perfezionamento della notifica in quanto espressione di un onere posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c. potrà essere fornita solo con la produzione in sede giudiziale sia della spedizione della raccomandata informativa sia dell'avviso di ricezione della raccomandata con cui è stato comunicato il deposito dell'atto oggetto di notifica.

Pertanto gli Uffici, in caso di disconoscimento da parte del ricorrente delle copie prodotte dagli II.TT.LL. rispetto agli originali, saranno tenuti a presentare quest'ultimi innanzi all'Autorità Giudiziaria.

L'utilizzo della modalità di notifica tramite il servizio postale richiede un attento monitoraggio delle procedure, soprattutto laddove non sia pervenuta la ricevuta di ritorno al mittente dell'atto e/o dei corrispondenti avvisi di ricevimento entro tempi congrui rispetto al momento di avvio della procedura oppure qualora risulti il mancato perfezionamento della notifica da parte dell'agente postale.

In tali casistiche bisognerà sollecitare per iscritto l'ufficio competente per avere un riscontro e per perfezionare l'iter notificatorio secondo i dettami di legge.

Le verifiche andranno effettuate da parte del personale ispettivo, dei verbali, degli Uffici legali e delle ordinanze di ingiunzione.

Infine, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'ITL dovrà richiedere il rilascio del relativo duplicato che, in quanto riproduzione di un documento originale, sarà ritenuto idoneo a dimostrare sia la consegna della raccomandata sia l'identità della persona da cui è stata eseguita la consegna.

## IL QUESITO DEL MESE

### APPRENDISTATO



#### Richiesta:

Per ccnl Legno industria, chiedo conferma se è corretto

“Al termine del periodo di apprendistato tanto il datore di lavoro quanto l'apprendista possono recedere liberamente dal contratto dando il preavviso (che decorre dal medesimo termine di scadenza del contratto). Il recesso non deve essere motivato e giustificato da particolari ragioni. Non valgono quindi le regole del normale contratto di lavoro subordinato (che richiede la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo). Si verifica quanto avviene al termine del periodo di prova: le parti possono interrompere il rapporto senza doversi giustificare. Tuttavia se né il datore né l'apprendista esercitano la facoltà di recesso, il rapporto prosegue e si tramuta in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Se invece, viene comunicato il recesso, è necessario farlo con il preavviso indicato dal contratto collettivo. Durante il preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Il rapporto di lavoro cessa quando si conclude il preavviso, che decorre dal termine dell'apprendistato. Invece, il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l'ultimo giorno del periodo di apprendistato sono efficaci e il preavviso non prestato è sostituito dall'indennità contrattualmente prevista a carico della parte inadempiente. L'azienda è però tenuta a comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l'Impiego con invio del modello Unilav entro 5 giorni dall'ultimo lavorato.”

Da un confronto sarebbe emerso che il preavviso debba essere comunicato al dipendente n giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato in modo che termini con il giorno della scadenza dell'apprendistato stesso.



#### Risposta:

Si è corretto.

Non si rileva particolarità nel ccnl in questione per cui ci si rifà alla normativa generale attualmente vigente, anche perché la riforma del 2015 ha sottratto in maniera esplicita alcune materie alla disponibilità della contrattazione collettiva nazionale. L'articolo 42 del d.lgs. n. 81/2015, infatti, contiene disposizioni in merito a: forma del contratto e piano formativo (comma 1); durata minima del rapporto (comma 2); disciplina applicabile in caso di licenziamento illegittimo (comma 3); recesso del rapporto di lavoro (comma 4). Il comma 5 chiarisce che la contrattazione collettiva nazionale è chiamata a regolare l'istituto: “salvo quanto disposto dai commi 1 a 4”.

Rispetto dunque all'abrogato articolo 2 del d.lgs. n. 167/2011 le parti sociali comparativamente rappresentative sul piano nazionale non potranno agire sulle materie sopra indicate, compresa appunto la disciplina in caso di recesso.

Quindi secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4 del D.Lgs. n.81/2015, al termine del periodo di apprendistato – salvo che non si tratti di lavoratori beneficiari di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione – le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Il citato art. 2118, nel dettaglio, dispone quanto segue:

- a. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi, secondo equità o, di, norma, dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali);
- b. in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso;
- c. la stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Ne deriva quindi che, allo scadere del periodo formativo, il datore è libero di risolvere il rapporto semplicemente richiamando tale circostanza: l'atto deve però necessariamente essere comunicato al dipendente in forma scritta, evidenziando appunto, quale motivazione, che si tratta di recesso "per fine periodo formativo". Inoltre, sempre il comma 4 dell'art. 42 dispone che durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Al contrario, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (poiché l'apprendistato è, a tutti gli effetti, un contratto a tempo indeterminato, non è più necessario comunicare l'avvenuta trasformazione al termine del periodo formativo).



## NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

### INPS, AVVIO DELLE FASI DI ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA PER L'ANNO 2021

Con il messaggio n. 1917 del 13 maggio 2021 pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'INPS ha comunicato l'avvio della fase di accertamento dell'esistenza in vita per le prestazioni previdenziali erogate all'estero. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio.

#### 1. Premessa

La verifica generalizzata dell'esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all'estero è effettuata da Citibank NA, quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, poiché, in base al contratto che disciplina il servizio, la Banca, in adempimento dell'obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta a effettuare una verifica dell'esistenza in vita dei titolari delle prestazioni in essere.

Tale accertamento, condotto con criteri che ne garantiscono l'efficacia e che consentono di limitare i possibili disagi ai pensionati, contribuisce ad assicurare la correttezza dei flussi di pagamento e nello stesso tempo costituisce un valido strumento di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'indebita percezione delle prestazioni.

Ciò premesso, si sottolinea che la gravità dell'emergenza epidemiologica in atto, che ha comportato a livello globale l'adozione di misure di contenimento del contagio, ha inciso profondamente anche sulle attività connesse alla verifica generalizzata dell'esistenza in vita dei pensionati e, conseguentemente, a tutela dei pensionati stessi e di tutti i soggetti coinvolti, è stata concordata con Citibank una nuova programmazione delle attività connesse al processo di verifica.

In particolare, con riferimento ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, Citibank NA avrebbe dovuto inviare le richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal mese di gennaio 2021 e tali certificazioni sarebbero dovute pervenire alla banca entro la prima metà del mese di giugno 2021 (cfr. il messaggio n. 3102/2020). Tuttavia, considerati i rischi sanitari connessi all'evoluzione del contagio, si è ritenuto opportuno differire di quattro mesi l'avvio della campagna di accertamento dell'esistenza in vita secondo i termini di seguito indicati (cfr. il messaggio n. 225/2021).

#### 2. Tempi della verifica

In via preliminare, si evidenzia che, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle misure restrittive adottate dai diversi Stati che limitano la libertà di movimento dei cittadini, si è resa necessaria, in accordo con la banca, una diversa articolazione delle aree geografiche rispetto alle precedenti verifiche e una differente tempistica per la presentazione delle attestazioni richieste per la prova dell'esistenza in vita dei pensionati. Pertanto, a partire dal mese di maggio 2021, Citibank curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell'est Europa, attestazioni da restituire alla banca entro

settembre 2021. Qualora l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di ottobre 2021 avverrà in contanti presso le Agenzie di Western Union e, in caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 ottobre 2021, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla successiva rata di novembre 2021.

Per una più agevole individuazione dei Paesi interessati, si allega la lista dei singoli Stati suddivisi per le aree geografiche di riferimento (cfr. l'Allegato n. 1).

### 3. Criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita

Per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, l'Istituto ha chiesto a Citibank di escludere dall'accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l'INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. A questo proposito, si sottolinea che da tale accertamento saranno esclusi anche i beneficiari di trattamenti pensionistici in regime italo-francese, in considerazione dell'accordo tecnico-procedurale di scambio dei dati di decesso dei pensionati comuni residenti in Francia, esistente tra l'Istituto e la Caisse Nationale Assurance Vieillesse (CNAV).

Pertanto, per la verifica con inizio nel mese di maggio 2021 è stato deciso di non inviare la richiesta di produrre la prova di esistenza in vita ai seguenti gruppi di soggetti:

- a) pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere. L'Istituto ha stipulato con la Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l'Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) accordi di scambio delle informazioni di decesso, riguardanti un numero considerevole di pensionati residenti in Germania e Svizzera, che hanno già dato prova di sufficiente affidabilità, rendendo superflue ulteriori verifiche. Si sottolinea che tale decisione non riguarda tutti i pensionati residenti in Germania e in Svizzera, ma solo quelli che sono titolari anche di prestazioni a carico delle suddette Istituzioni;
- b) pensionati che sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la CNAV francese;
- c) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell'avvio del processo di verifica. Infatti, la riscossione personale presso il partner d'appoggio della Banca è stata considerata prova sufficiente dell'esistenza in vita, poiché le agenzie Western Union accertano, all'atto dell'incasso, l'identità del beneficiario attraverso documenti validi con foto;
- d) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell'esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

#### 4. Richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nell'accertamento dell'esistenza in vita per l'anno 2021

Citibank avvia la verifica dell'esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione (Allegato n. 2) ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui al paragrafo 2.

La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

Nelle suddette lettere esplicative è indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

La lettera riporta le seguenti informazioni:

- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d'identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati.
- Per consentire un'ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli in bianco. Il pensionato che non riceva il modulo o lo smarrisca dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Le informazioni in merito all'avvio dell'accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento agli sportelli del Partner d'appoggio, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca ([www.inps.citi.com](http://www.inps.citi.com)).

#### 5. Modalità di produzione della prova dell'esistenza in vita

Conformemente alle verifiche generalizzate dell'esistenza in vita condotte negli scorsi anni, Citibank ha reso disponibili ai pensionati le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita:

##### A) Modalità cartacea

In via ordinaria, i pensionati dovranno far pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank controfirmato da un "testimone accettabile". Per "testimone accettabile" si intende un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato Italiano o un'Autorità locale abilitata

ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita. La tipologia di "testimone accettabile" per le diverse aree geografiche è riportata nell'opuscolo Domande Frequenti, pubblicato sul sito web di Citibank.

Si ricorda che il pensionato, nel caso in cui per qualsiasi motivo non abbia ricevuto il modulo inviato da Citibank, ha la possibilità di richiedere al Servizio di supporto di Citi un nuovo invio anche a mezzo posta elettronica. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati ad accedere al portale di Citi, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova di esistenza in vita.

#### A.1) Casi particolari

In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell'esistenza in vita, è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi Citibank accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell'esistenza in vita: non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per altre finalità (ad esempio certificati di residenza).

In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell'attestazione, è necessario che le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell'esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato.

Ad ogni modo, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l'utilizzo del modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo può essere esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell'esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse.

Nell'eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l'attestazione con la sottoscrizione e l'apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l'identificazione del funzionario e dell'Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l'attestazione autenticata dal "testimone accettabile" con l'indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha verificato l'identità del pensionato. Ovviamente, deve essere possibile identificare l'Istituzione o il pubblico ufficiale che ha effettuato l'autenticazione.

Per i casi in cui non sia indicato il cognome da coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di attestazione, tale cognome a quello da nubile, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome esatto. Anche in questo caso, peraltro, è necessaria l'attestazione da parte del "testimone accettabile".

#### A.2) Procedure alternative di attestazione dell'esistenza in vita.

Nel caso in cui il pensionato si trovi in stato di infermità fisica o mentale o risieda in istituti di riposo o sanitari, pubblici o privati, o sia affetto da patologie che ne impediscano gli spostamenti o sia incapace o recluso in istituti di detenzione, è necessario contattare il Servizio di supporto di Citi, che renderà disponibile il modulo alternativo di certificazione di esistenza in vita (Allegato n. 3). Tale modulo, su richiesta del pensionato o del Patronato, sarà inviato a mezzo posta elettronica in formato PDF; inoltre, è prevista la possibilità per i soggetti interessati di richiedere tale modulo ai Patronati abilitati al portale di Citi, in quanto gli stessi possono produrre e stampare autonomamente il pacchetto per la prova alternativa di esistenza in vita. Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto da uno dei seguenti soggetti e restituito a Citibank unitamente alla documentazione supplementare sottoelencata:

- Soggetto attestante
- Documentazione supplementare
- Un funzionario dell'ente pubblico o privato in cui risiede il pensionato
- Una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente che conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il pensionato risiede nell'istituzione e sia in vita
- Il medico responsabile delle cure del pensionato
- Una dichiarazione recente su carta intestata del medico che conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, che il pensionato sia in vita e impossibilitato a seguire la procedura standard
- Il procuratore o il tutore legale del pensionato
- Una copia autenticata dell'atto di conferimento della tutela o della procura di data recente e debitamente timbrata o di una sentenza di nomina del tribunale.
- Citibank, con la diligenza richiesta all'istituto di credito fornitore del servizio, provvederà a verificare le seguenti circostanze:
  - la presenza della firma del soggetto attestante;
  - la presenza del timbro del soggetto attestante o del timbro dell'ente coinvolto o rappresentato dal soggetto attestante;
  - la presenza del timbro dell'istituzione/ente/persona che ha conferito la procura o tutela al soggetto attestante, quando il soggetto attestante è una persona designata come procuratore o tutore legale del pensionato.

#### B) Attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati tramite portale web predisposto da Citibank

Per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili". Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank del possesso della qualifica di "testimone accettabile", sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank, al fine di attestare essi stessi con modalità telematiche l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

A questo proposito si ricorda che, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, l'INPS e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale hanno condiviso un progetto che prevede la possibilità per i pensionati di rapportarsi con gli uffici consolari tramite un servizio di videochiamata. In sintesi, tale accordo consente ai pensionati interessati il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita anche con le seguenti modalità:

il pensionato che riceve per posta ordinaria da Citibank il modulo standard di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita, contenente tra l'altro le proprie generalità anagrafiche, le codifiche INPS identificative della pensione, il numero INPS e il codice Citibank assegnato al pensionato, dovrà compilare tale modulo aggiungendo, oltre alla propria firma autografa e alla data di sottoscrizione, anche il proprio recapito telefonico e, se in possesso, l'indirizzo e-mail;

a seguito dell'inoltro, da parte del pensionato, di una copia digitale del suddetto modulo alla locale Autorità consolare, tale ufficio contatta il pensionato interessato utilizzando l'indirizzo e-mail, se presente sul modello, tramite un servizio di videochiamata, utilizzando gli applicativi ad oggi più diffusi come ad esempio Skype, Zoom, Microsoft Teams, Webex oppure tramite l'applicazione WhatsApp, se sul modello è presente il solo recapito telefonico;

l'ufficio consolare, attraverso le modalità sopradescritte, accerta per diretta visione l'esistenza in vita del pensionato ed esegue il controllo dell'identità del soggetto interessato dall'accertamento, verificando i dati annotati in un valido documento d'identità personale che il pensionato sarà tenuto ad esibire, in originale, nel corso della videochiamata;

accertato, secondo le modalità sopradescritte, lo stato di esistenza in vita del pensionato, il funzionario dell'ufficio consolare provvederà ad attestare, tramite le funzionalità informatiche messe a disposizione della banca, il completamento del processo di verifica dell'esistenza in vita, se accreditato al "Portale agenti" di Citibank, ovvero, qualora non abilitato all'accesso a tale Portale, potrà validare il modulo di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita e restituire l'originale alla banca con le modalità ordinarie (spedizione per posta ordinaria dell'originale del modulo a Citibank NA, all'indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom).

Sottolineato che l'attestazione dell'esistenza in vita tramite il servizio di videochiamata si aggiunge e non sostituisce le consuete modalità che prevedono la presenza fisica del pensionato presso un soggetto qualificato come "testimone accettabile", abilitato ad avallare la sottoscrizione del modulo di dichiarazione dell'esistenza in vita, si evidenzia che tale modalità potrà essere utilizzata anche dagli operatori di Patronato accreditati come testimoni accettabili al "Portale agenti".

A questo proposito, si sottolinea che Citibank ha reso disponibile agli altri operatori di Patronati operanti all'estero la facoltà di utilizzare uno strumento di trasmissione telematica dei moduli di attestazione dell'esistenza in vita: l'operatore di Patronato abilitato potrà caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto debitamente completati e sottoscritti, evitando l'invio postale.

Comunque, il modulo standard o alternativo di prova dell'esistenza in vita potrà essere generato da tutti gli utenti abilitati.

Per qualsiasi problematica inerente agli accessi al sistema “Portale agenti”, gli operatori di Patronato ed i funzionari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari potranno contattare il Servizio di assistenza di Citibank all’indirizzo di posta elettronica portale@citi.com.

Le funzionalità descritte sono accessibili anche per gli operatori INPS abilitati al “Portale agenti” di Citibank, i quali, nel caso in cui pervengano alle Strutture INPS valide prove dell’esistenza in vita, possono procedere direttamente all’attestazione per mezzo delle funzionalità sopra descritte.

Inoltre, a seguito della riprogettazione del portale informatico della Banca, sarà possibile inserire o modificare direttamente sul portale i seguenti dati:

- la residenza fisica (indirizzo, città, Stato, CAP/ZIP code) e, se conosciuto, il recapito e-mail del pensionato;
- le coordinate bancarie espresse con uno standard di BIC ed IBAN riferite a pagamenti in Paesi compresi nell’Area SEPA oppure SWIFT e numero di conto, qualora sia necessario disporre un pagamento in accredito diretto in Paesi al di fuori del circuito SEPA.

A questo proposito, si sottolinea che le variazioni dei dati di residenza e/o di pagamento, segnalate con le sopra elencate funzionalità presenti nella procedura on line, hanno effetto esclusivamente nei database della Banca. Conseguentemente, per evitare possibili disagi nella riscossione delle rate correnti o nell’esecuzione di pagamenti vari, è necessario provvedere all’aggiornamento degli archivi istituzionali “ARCANET” e “Archivio pensioni”, con le consuete procedure di gestione.

Si evidenzia che la riprogettazione del portale informatico della Banca permette la consultazione dei dati di pagamento delle singole rate di pensione erogate all’estero, visualizzabili nel portale web della Banca. In particolare, alla sezione “Pagamenti”, sarà possibile visualizzare i seguenti dati:

- data di pagamento;
- importo della rata di pensione;
- numero della transazione;
- valuta di pagamento;
- metodo di pagamento;
- stato del pagamento.

Per una descrizione completa delle nuove funzionalità presenti nel “Portale Agenti”, si rinvia allo specifico Manuale operativo relativo al funzionamento della procedura, consultabile nello stesso portale web dagli operatori abilitati all’accesso a tale procedura.

In ogni caso, si sottolinea che continuerà ad essere disponibile, per gli operatori delle Strutture territoriali, l’applicazione “Comunicazioni Certificate Citibank”, le cui modalità operative sono descritte nel messaggio n. 3926/2012.

#### C) Riscossione personale presso gli sportelli Western Union

Si premette che, nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto da Citibank il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle

rate, entro il termine di restituzione dell'attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall'invio del modulo cartaceo a Citibank.

Come specificato al precedente paragrafo 2, il pagamento delle mensilità di ottobre 2021 delle pensioni intestate a soggetti che non produrranno la prova di esistenza in vita entro i termini indicati nelle lettere esplicative, sarà localizzato presso gli sportelli Western Union; infatti, attraverso la riscossione personale di tale mensilità, i pensionati potranno completare il processo di verifica. Tuttavia, considerato che Citibank provvede mensilmente a predisporre i pagamenti del mese successivo a partire dal giorno 20, per evitare la sospensione dei pagamenti e ottenere automaticamente il ripristino delle ordinarie modalità di pagamento a partire dalla rata di novembre 2021, la riscossione personale allo sportello dovrà avvenire entro il giorno 19 ottobre 2021.

In ogni caso, il pensionato avrà la possibilità di riscuotere la rata anche successivamente, in quanto il mandato ha validità per 90 giorni; tuttavia, la riscossione di tale rata dopo il giorno 19 produrrà il suddetto effetto di ripristino a partire dalla prima rata utile.

Si ricorda che la riscossione in contanti presso gli sportelli Western Union non costituisce una valida prova dell'esistenza in vita, nel caso in cui il pagamento delle rate correnti di pensione sia disposto a favore dei legali rappresentanti e dei procuratori dei pensionati. Inoltre, si ricorda che tale modalità non è prevista nei seguenti casi:

- qualora il pensionato risulti residente in Italia;
- nei paesi in cui non sono presenti Agenzie Western Union;
- nel caso in cui l'importo della pensione mensile in pagamento sia superiore a 6.300,00 euro ovvero a 7.300,00 dollari statunitensi.

In questi casi, i pagamenti della rata di ottobre 2021 delle pensioni intestate a soggetti che non avranno prodotto la prova di esistenza in vita entro il mese di settembre 2021 saranno sospesi.

Si sottolinea che, per conseguire il pagamento allo sportello Western Union, il pensionato, in possesso di un documento d'identità con foto e dati anagrafici corrispondenti a quelli utilizzati dall'INPS per la disposizione del pagamento, dovrà produrre all'operatore di Western Union il codice Money Transfer Control Number (MTCN) e comunicare sia l'importo della rata che il nominativo dell'ordinante del pagamento disposto allo sportello (INPS).

## 6. Riemissione delle rate non pagate

L'eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d'identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento. Prima di procedere alla riemissione del pagamento delle mensilità pregresse, le Strutture territoriali dovranno eseguire i controlli necessari, in particolare l'avvenuta rendicontazione delle rate come non pagate, e valutare, soprattutto nei casi in cui la pensione sia stata localizzata all'Ufficio Pagatore di Sede a seguito di reiterate mancate riscossioni, l'opportunità di richiedere un'ulteriore prova di esistenza in vita.



## 7. Servizio di supporto Citi

Si rammenta che è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitano di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell'esistenza in vita.

Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con le seguenti modalità:

- visitando la pagina web [www.inps.citi.com](http://www.inps.citi.com);
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo [inps.pensionati@citi.com](mailto:inps.pensionati@citi.com);
- telefonando ad uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Per i Patronati e per le Strutture territoriali INPS restano confermati i consueti canali di comunicazione.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese.

È disponibile, inoltre, il Servizio Automatico Interattivo di Citibank, attraverso il quale, telefonando ai numeri telefonici indicati sul sito della Banca, è possibile verificare la fase di validazione di una o più attestazioni di esistenza in vita, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Si sottolinea che, per utilizzare il servizio automatico, è necessario disporre del numero di 12 cifre, riportato in alto a destra in tutte le comunicazioni di Citibank, con cui la Banca identifica ciascun pensionato.

## PRESTAZIONI PENSIONISTICHE ACCREDITATE SU UN CONTO NON INTESTATO AL PENSIONATO

**L'** Inps con msg. numero 1971 del 18/05/2021, di seguito riportato integralmente, fornisce istruzioni nel caso in cui la pensione venga accreditata su un c/c non intestato al pensionato.

Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire frodi in danno dell'Istituto, l'INPS richiede che il conto di pagamento della prestazione pensionistica debba essere intestato o cointestato al beneficiario della stessa.

Tuttavia, ci sono particolari situazioni nelle quali l'INPS consente che il pagamento della pensione venga accreditato su un conto di pagamento non intestato al beneficiario. Si tratta dei casi di pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari.

In tali situazioni, il pagamento può avvenire sul conto intestato all'istituto presso cui dimora il pensionato a condizione che vi sia la sottoscrizione congiunta in duplice originale da parte del titolare della pensione e dell'ente-persona giuridica intestataria del conto corrente, mediante firma del rappresentante legale o suo delegato, di un mandato irrevocabile che conferisca alla banca il potere di restituire all'INPS - mediante addebito di iniziativa - le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di estinzione del diritto alle somme in questione.

Attraverso la compilazione del modulo "AP146", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale", il pensionato e l'Ente ospitante conferiscono all'Istituto bancario il mandato sopra descritto. Tale mandato deve essere altresì sottoscritto per accettazione da parte della banca, che deve trasmettere un originale dell'atto così perfezionato alla competente Struttura territoriale INPS, che procede a validare l'operazione e a registrarla negli archivi informatici.

## RASSEGNA PERIODICA

### ANPAL, APPROVATO IL REGOLAMENTO PER IL FONDO LAVORATORI ESPULSI DAL LAVORO

**C**on un messaggio sul proprio sito istituzionale, lo scorso 5 maggio 2021 l'ANPAL ha comunicato l'approvazione del Regolamento FEG, il fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro.

Il 28 aprile 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Regolamento Ue n. 2021/691 del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (Feg) per il periodo 2021-2027 e viene definitivamente abrogato il precedente Regolamento Ue n. 1309/2013.

Per il nuovo ciclo di programmazione, il Fondo offrirà sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a causa di eventi di ristrutturazioni significativi, con impatti rilevanti sull'economia locale o regionale.

Ogni Stato membro avrà una dotazione annua massima di 186 milioni di euro, utilizzabili per il finanziamento di pacchetti coordinati di misure volti a facilitare il reinserimento dei lavoratori espulsi dal lavoro.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).